

RentaSafe Time Alternative

Il piano di pagamento unit-linked con garanzia

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 07.2021

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali da pagina 5

Gentile cliente,

le informazioni sul prodotto consentono di acquisire familiarità con la documentazione contrattuale. Esse contengono infatti le informazioni di base sul piano di pagamento unit-linked con garanzia. Le informazioni dettagliate, che determinano la base e l'estensione dei diritti e doveri reciproci, si trovano all'interno del documento contrattuale e nelle rispettive condizioni contrattuali.

Il contratto è soggetto al diritto svizzero.

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Basilese Vita SA, Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel. L'indirizzo web della Basilese Vita SA è www.baloise.ch.

2. Piano di pagamento RentaSafe Time Alternative

RentaSafe Time Alternative garantisce un reddito regolare e consente inoltre la partecipazione in misura limitata all'andamento del Goldman Sachs Dynamo Focus 5 CHF Index.

Il cliente effettua un versamento unico che, una volta dedotte le spese per l'adempimento degli impegni futuri della Basilese Vita SA, viene investito in certificati da Luminis II Ltd. I certificati attribuiti al contratto costituiscono la quota di partecipazione. Il certificato combina i pagamenti garantiti da Goldman Sachs Group con una partecipazione all'indice. Il rispettivo tasso di partecipazione resta invariato per tutta la durata del contratto. Nel corso della durata contrattuale, il valore delle quote di partecipazione si riduce di ogni pagamento effettuato (rata mensile ed eventuali rendimenti della partecipazione all'indice). Con l'ultimo pagamento alla fine del contratto, le quote di partecipazione sono esaurite completamente.

Il prodotto RentaSafe Time Alternative può essere sottoscritto come piano di pagamento immediato o differito. Nel caso di un piano di pagamento differito, i pagamenti iniziano dopo la scadenza della fase di accumulazione concordata.

Il pagamento avviene alla fine di ogni mese.

3. Regime fiscale

Generalità

RentaSafe Time Alternative rientra nella categoria delle operazioni di capitalizzazione ai sensi delle normative sulla sorveglianza degli assicuratori. Il regime fiscale si differenzia quindi sia dalla tassazione di un'assicurazione sulla vita che da quella di un prodotto bancario. Le seguenti informazioni sul regime fiscale applicabile a questo contratto si basano sulle disposizioni di legge vigenti al momento della redazione di questo documento informativo e delle condizioni contrattuali, e valide per le persone con domicilio in Svizzera (ultimo aggiornamento: marzo 2021). La Basilese Vita SA non risponde della correttezza né della completezza delle seguenti informazioni. Ciò vale in modo particolare in caso di eventuali modifiche alla legislazione fiscale. Per quanto riguarda quindi gli aspetti fiscali inerenti al contratto, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Tassa di bollo

L'investimento unico non è soggetto alla tassa di bollo federale sui premi assicurativi.

Imposta sul reddito

I pagamenti sono composti da una quota di rimborso e una di interessi. La quota di interessi è quell'importo che supera il rimborso dell'investimento unico effettuato. Essa viene comunicata ogni anno e viene tassata insieme agli altri redditi.

Imposta preventiva

La quota di interessi è soggetta all'imposta preventiva per la quale può essere richiesto il rimborso nell'ambito della dichiarazione d'imposta ordinaria.

Imposta patrimoniale

Nel corso della durata contrattuale, il valore della quota di partecipazione è soggetto all'imposta patrimoniale cantonale e comunale. La Confederazione non riscuote tale imposta.

4. Investimento

Il contratto relativo a RentaSafe Time Classic viene stipulato in cambio di un investimento unico. L'investimento necessario per il finanziamento del piano di pagamento per la durata contrattuale complessiva è pagato in un'unica soluzione all'inizio del contratto. Se l'investimento non avviene entro il termine stabilito, questo può compromettere la stipula del contratto di assicurazione.

5. Quota di partecipazione

Dopo la deduzione di tutti i costi da sostenere nel corso dell'intera durata contrattuale, il versamento unico viene investito in certificati da Luminis IT Ltd. Questi certificati costituiscono la quota di partecipazione.

6. Partecipazione alle eccedenze

RentaSafe Time Alternative non prevede alcuna partecipazione alle eccedenze della Basilese Vita SA.

7. Inizio del contratto

L'offerta della Basilese Vita SA rappresenta sempre un suggerimento, ovvero un invito al cliente interessato a presentare una proposta di stipula. L'offerta non presuppone ancora la volontà della Basilese Vita SA di stipulare un contratto, consente tuttavia al cliente di avere un quadro generale del piano di pagamento desiderato.

Se il cliente è interessato al piano di pagamento suggerito, egli può presentare una proposta per la stipula del rispettivo contratto. La proposta del cliente rappresenta quindi una dichiarazione di volontà finalizzata alla stipula di un contratto concreto.

Il perfezionamento del contratto avviene nel momento in cui la Basilese Vita SA accetta la proposta. L'inizio del contratto viene poi indicato nel documento contrattuale.

8. Costituzione in pegno e cessione

Il cliente può costituire in pegno oppure cedere a terzi per intero o parzialmente i diritti derivanti dal piano di pagamento.

9. Obblighi del proponente

Domande della proposta

Il proponente, in quanto tale, è tenuto a rispondere alle domande della proposta in modo completo e veritiero (obbligo di dichiarazione pre-contrattuale). Questo obbligo inizia con la presentazione della proposta e termina con la sua accettazione. Da ciò possono dipendere il sussistere del contratto e del diritto alle prestazioni poiché, in caso di risposte non veritiere o incomplete, la Basilese Vita SA si riserva il diritto di sciogliere il contratto.

Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell'obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA

Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a comunicare immediatamente alla Basilese Vita SA l'eventuale cambiamento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i). Inoltre devono essere comunicati alla Basilese Vita SA l'eventuale acquisizione da parte del contraente o del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i) dello status di «soggetto statunitense» o l'eventuale insorgenza per altri motivi dell'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i soggetto/i controllante/i (se presente/i) non siano più soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comunicare immediatamente l'eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA.

Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una modifica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L'obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel rispondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.

In determinate circostanze la Basilese Vita SA è tenuta per legge a trasmettere alle autorità fiscali informazioni relative a clienti e contratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domicilio fiscale all'estero o soggetti all'obbligo fiscale statunitense.

Obbligo fiscale statunitense/FATCA/consenso alla notifica

Nel caso di **persone fisiche**, sono soggetti all'obbligo fiscale negli Stati Uniti soprattutto:

- i cittadini statunitensi e i cittadini statunitensi con doppia nazionalità;
- i cittadini stranieri e gli stranieri senza doppia cittadinanza con domicilio negli Stati Uniti;
- i titolari di un permesso di soggiorno permanente per gli Stati Uniti (ad es. Green Card);
- le persone che stanno trascorrendo o hanno trascorso un lungo periodo negli Stati Uniti;
- oppure coloro che, per altri motivi, sono soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti.

Questo elenco ha carattere puramente illustrativo e rispecchia la situazione giuridica valida al 1° gennaio 2017. Per la valutazione dell'obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è tuttavia determinante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Nel caso di **soggetti giuridici** (persone giuridiche, società di persone o simili), per definire l'obbligo fiscale negli Stati Uniti si applicano altre regole: una società con sede negli Stati Uniti è un «soggetto statunitense». Se una società considerata come soggetto giuridico dipende da un soggetto controllante che ha lo status di «soggetto statunitense», questo può essere rilevante ai fini della normativa FATCA. Oltre all'obbligo fiscale negli Stati Uniti deve essere verificato lo status FATCA per il quale trova applicazione la stessa normativa. Anche per i soggetti giuridici vale il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Se il contraente diventa soggetto all'obbligo fiscale negli Stati Uniti o assume lo status di NPFFI (Non-Participating Foreign Financial Institution) o lo status di NFFE passiva (Non-Financial Foreign Entity) con uno o più soggetti statunitensi controllanti, il caso deve essere notificato all'autorità fiscale statunitense. La Basilese Vita SA chiederà a tale persona il consenso (Waiver) per poter notificare tutti i dati fiscali di rilievo relativi a questo contratto all'autorità fiscale statunitense (IRS). Tra i dati fiscali di rilievo rientra lo status FATCA del contraente e, se esiste e se necessario, anche quello del/dei soggetto/i controllante/i. Se sussiste un obbligo di notifica ed è già stato dato il consenso alla notifica (Waiver), come previsto dalla normativa FATCA la Basilese Vita SA è tenuta a notificare nominalmente i dati all'IRS. Se la persona soggetta all'obbligo fiscale negli Stati Uniti rifiuta di dare il proprio consenso, come previsto dalla normativa FATCA la Basilese Vita SA deve provvedere a una notifica anonima e gli Stati Uniti hanno la possibilità di ricorrere all'assistenza amministrativa internazionale per chiedere informazioni sui contratti notificati anonimamente, sullo status FATCA e/o sul/sui soggetto/i controllante/i.

4 Informazioni sul prodotto

Se una persona avente diritto in caso di pagamento della prestazione assicurativa o della prestazione alla scadenza, in caso di riscatto (parziale) o di concessione di un prestito su polizza non è stata identificata al momento della stipula del contratto ai fini dell'obbligo fiscale negli Stati Uniti e/o dello status SAI/FATCA, questo deve essere fatto al momento del pagamento. Se una persona destinataria di un pagamento è soggetta all'obbligo di notifica, questa sarà sollecitata a dare il proprio consenso per la notifica all'IRS. In base alla normativa FATCA, la Basilese Vita SA è tenuta a effettuare questa notifica (vedasi paragrafo precedente).

Modifica del detentore del controllo in caso di clienti aziendali

Il cliente (cliente aziendale) è tenuto a dare tempestivamente notifica alla Basilese Vita SA, se i detentori del controllo (persone fisiche) cambiano e/o se i rapporti di partecipazione vengono modificati. Si ritengono detentori del controllo quelle persone fisiche aventi economicamente diritto su una persona giuridica o una società di persone operativa e non quotata in borsa. Si tratta di quelle persone fisiche che controllano in definitiva la società partecipando ad essa direttamente o indirettamente, da sole o in accordo con terzi, con almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto oppure che controllano la società in altro modo.

10. Diritto di revoca

Finché la Basilese Vita SA non accetta la proposta, il proponente può revocarla per iscritto in qualsiasi momento.

11. Diritto di recesso

Una volta stipulato il contratto, la Basilese Vita Sa concede al cliente un diritto di recesso di 14 giorni.

12. Scioglimento del contratto e pagamento parziale

Il contraente ha la facoltà di sciogliere anticipatamente il contratto per il piano di pagamento RentaSafe Time Alternative oppure di richiedere un pagamento parziale della quota di partecipazione. In caso di pagamento parziale, i restanti pagamenti garantiti si riducono di conseguenza.

13. Termine del contratto

Il contratto termina per motivi previsti dalla legge o dalle condizioni contrattuali, in particolare per le seguenti ragioni:

- scadenza della durata contrattuale concordata (ultimo pagamento);
- revoca della proposta;
- recesso dal contratto;
- disdetta;
- scioglimento anticipato del contratto.

14. Protezione dei dati

Per garantire una gestione efficace e corretta dei contratti, la Basilese Vita SA deve ricorrere all'elaborazione elettronica dei dati. Il trattamento dei dati da parte della Basilese Vita SA avviene in conformità alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Clausola di consenso

Ai fini dell'elaborazione dei dati, la proposta contiene una clausola di consenso con la quale il cliente autorizza la Basilese Vita SA al trattamento dei propri dati in conformità alle disposizioni di legge.

Elaborazione dei dati

Per elaborazione si intende qualsiasi trattamento dei dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usate, come la raccolta, la conservazione, l'uso, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese Vita SA elabora i dati rilevanti per la

stipula e la gestione del contratto nonché per la liquidazione delle prestazioni, in particolare i dati della proposta e, se del caso, dell'atto di morte. Se necessario, la Basilese Vita SA può richiedere informazioni anche a terzi. È altresì possibile un'elaborazione dei dati ai fini dell'ottimizzazione dei prodotti e per finalità interne di marketing.

Scambio dei dati

Nell'interesse di tutti i clienti, se necessario la Basilese Vita SA scambia i dati con altri assicuratori e riassicuratori nazionali ed esteri. La Basilese Vita SA deve poter ricorrere alla trasmissione di dati sia all'interno sia all'esterno di Baloise Group. Questo avviene nel rispetto dello scopo contrattuale e di tutte le altre disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati.

Intermediari

Per l'assistenza e la consulenza dei clienti, gli intermediari hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Basilese Vita SA. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e a rispettare le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati. I broker indipendenti possono consultare i dati elaborati solo se autorizzati dal cliente stesso.

Diritto d'informazione e di rettifica

Secondo la Legge federale sulla protezione dei dati, il cliente ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se la Basilese Vita SA elabora i propri dati e di quali dati si tratta. Inoltre, il cliente può pretendere la rettifica dei dati inesatti.

15. Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

La Basilese Vita SA rispetta le disposizioni dell'autorità di vigilanza e quelle interne relative all'adempimento degli obblighi di diligenza. Fanno parte di questi obblighi:

- l'identificazione del cliente sulla base di un documento probatorio al momento dell'avvio di relazioni d'affari;
- l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto;
- il controllo di plausibilità delle operazioni e l'accertamento delle circostanze economiche;
- l'accertamento relativo al destinatario del pagamento;
- gli obblighi di documentazione.

16. Reclami

In caso di reclami rivolgersi a:

Basilese Vita SA
Gestione delle reclamazioni
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800
E-mail: reclami@baloise.ch

Condizioni contrattuali

1. Spiegazione dei termini importanti

Fase di accumulazione

Nel piano di pagamento differito, i pagamenti iniziano dopo la scadenza della fase di accumulazione concordata. La durata contrattuale complessiva è composta da una fase di accumulazione e una di pagamento.

Fase di pagamento

Durante la fase di pagamento, il pagamento concordato viene effettuato alla fine di ogni mese. Nel piano di pagamento immediato, la fase di pagamento si estende per tutta la durata contrattuale.

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione corrisponde al valore dei certificati attribuiti al contratto. Il valore di un certificato è calcolato da Luminis II Ltd.

Costi

Tutti i costi per la consulenza e la stipula del contratto (spese di stipula) nonché per la gestione del contratto (spese amministrative) vengono dedotti una sola volta all'inizio del contratto. La riserva per spese amministrative viene esaurita gradualmente nel corso della durata contrattuale.

Documento contrattuale

Nel documento contrattuale sono riportati e documentati i dati rilevanti per il contratto, in particolare quelli relativi al finanziamento, alle prestazioni e alla durata contrattuale. Insieme a queste condizioni contrattuali, esso costituisce il contratto.

2. Pagamento garantito

L'entità dei pagamenti garantiti da Goldman Sachs Group nonché la loro durata sono indicate nel documento contrattuale.

Per gli aventi diritto indicati nel documento contrattuale non sussiste alcun diritto di credito diretto nei confronti da Luminis II Ltd. in quanto emittente.

Nell'ambito della partecipazione all'indice sussiste la possibilità che il pagamento complessivo superi l'entità della prestazione garantita.

A prescindere dal fatto che la Basilese Vita SA è il titolare dei certificati, il contraente si assume il rischio di insolvenza da Goldman Sachs Group. L'insolvenza da Goldman Sachs Group può comportare la perdita totale della quota di partecipazione.

3. Partecipazione all'indice

Le prestazioni contenute nei certificati da Luminis II Ltd., oltre alle prestazioni garantite, comprendono anche una partecipazione al rendimento del Goldman Sachs Dynamo Focus 5 CHF Index. La partecipazione all'indice, che avviene esclusivamente nella fase di pagamento, corrisponde alla performance dell'indice moltiplicata per il tasso di partecipazione proprio del contratto RentaSafe Time Alternative. Essa viene applicata al versamento unico, previamente diviso per il numero di anni della durata di pagamento. Se la performance dell'indice, misurata a partire dall'inizio del contratto, risulta positiva alla metà dell'ultimo mese di ogni anno contrattuale, la corrispondente partecipazione all'indice è versata insieme all'ultimo pagamento garantito dell'anno contrattuale. In caso contrario, la partecipazione all'indice viene azzerata.

Nel corso della durata contrattuale, in casi eccezionali Goldman Sachs International ha il diritto di effettuare modifiche all'indice contenuto nel certificato.

4. Stipula del contratto

La stipula del contratto avviene nel momento in cui la Basilese Vita SA accetta la proposta. L'emissione e la consegna del documento contrattuale equivalgono all'accettazione della proposta, ovvero alla stipula del contratto.

5. Diritto di revoca

Finché la Basilese Vita SA non accetta la proposta, il cliente può revocarla per iscritto in qualsiasi momento.

6. Diritto di recesso

Una volta stipulato il contratto, la Basilese Vita SA concede al cliente un diritto di recesso di 14 giorni. Il termine di recesso è ritenuto rispettato se la dichiarazione di recesso viene consegnata alla posta al più tardi il 14° giorno. Il termine inizia non appena il cliente riceve dalla Basilese Vita SA il documento contrattuale o una dichiarazione di accettazione.

7. Scadenza dell'investimento

Il versamento unico è dovuto alla data indicata nella conferma della proposta.

Non sussiste alcun diritto a percepire interessi per il periodo che va dalla data dell'avvenuto versamento unico alla data di inizio del contratto.

8. Scioglimento del contratto e pagamento parziale

In qualsiasi momento, il cliente può sciogliere il contratto completamente oppure richiedere un pagamento parziale della quota di partecipazione. In caso di pagamento parziale, i restanti pagamenti garantiti si riducono di conseguenza. La dichiarazione di scioglimento e/o la richiesta di pagamento devono essere presentate per iscritto.

In caso di completo scioglimento del contratto, la prestazione corrisponde al valore della quota di partecipazione più la riserva per le spese non utilizzata. Il valore della quota di partecipazione viene determinato sulla base del prezzo di riscatto del certificato. Ciò avviene entro cinque giorni lavorativi dopo la presentazione della richiesta e dopo che è stata resa disponibile tutta la documentazione necessaria, e comunque non prima della data richiesta dal cliente.

Nel corso della durata contrattuale possono verificarsi notevoli fluttuazioni del valore della quota di partecipazione che dipende da diversi fattori, ad esempio l'andamento degli interessi, la durata rimanente e l'andamento dell'indice selezionato per la partecipazione all'indice.

9. Decesso

Se il cliente non ha stabilito altrimenti per mezzo di un atto di ultima volontà (testamento, contratto successorio), in caso di decesso il contratto viene trasmesso alla sua comunione ereditaria. I pagamenti vengono trattenuti finché non saranno stati identificati e legittimati i successori giuridici. In questo caso si tratta di mora del creditore e la Basilese Vita SA non deve quindi pagare interessi di mora per i pagamenti trattenuti.

10. Costituzione in pegno e cessione

In qualsiasi momento, il cliente può costituire in pegno oppure cedere a terzi per intero o parzialmente i diritti derivanti dal piano di pagamento. Per essere valide, la costituzione in pegno e la cessione necessitano della forma scritta, della consegna del documento contrattuale ai terzi coinvolti nonché della comunicazione scritta alla Basilese Vita SA.

11. Prestazioni pecuniarie

L'erogazione delle prestazioni pecuniarie avviene mediante versamento su un conto bancario o postale. È assolutamente vietato accettare e/o effettuare pagamenti in contanti.

12. Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell'obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA

Obbligo di notifica

Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a comunicare immediatamente alla Basilese Vita SA l'eventuale cambiamento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i). In tal caso il contraente è tenuto a presentare alla Basilese Vita SA una nuova autocertificazione. Inoltre devono essere comunicati alla Basilese Vita SA l'eventuale acquisizione da parte del contraente o del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i) dello status di «soggetto statunitense» o l'eventuale insorgenza per altri motivi dell'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i soggetto/i controllante/i (se presente/i) non siano più soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comunicare immediatamente l'eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA. Per la valutazione dell'obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è determinante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Obbligo di collaborazione

Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una modifica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L'obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel rispondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.

Violazione dell'obbligo di notifica e di collaborazione

Se il contraente viola l'obbligo di notifica e di collaborazione, la Basilese Vita SA è autorizzata a disdire il contratto entro 60 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della violazione dell'obbligo. La disdetta diventa effettiva nel momento in cui perviene al contraente.

Notifica alle autorità fiscali

In determinati casi la Basilese Vita SA è tenuta per legge a trasmettere alle autorità fiscali le informazioni relative a clienti e contratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domicilio fiscale all'estero o soggetti all'obbligo fiscale statunitense.

Soggetto giuridico

Il termine «soggetto giuridico» indica una persona giuridica o un'entità giuridica come ad esempio una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

Soggetto controllante

Il termine «soggetti controllanti» designa le persone fisiche che controllano un soggetto giuridico passivo. Tra queste rientrano in particolare le seguenti persone: detentori di quote (è necessaria una partecipazione minima del 25%), aventi economicamente diritto, beneficiari e membri di consigli di amministrazione o della direzione.

13. Modifica del detentore del controllo in caso di clienti aziendali

Il cliente (cliente aziendale) è tenuto a dare tempestivamente notifica alla Basilese Vita SA, se i detentori del controllo (persone fisiche) cambiano e/o se i rapporti di partecipazione vengono modificati. Si ritengono detentori del controllo quelle persone fisiche aventi economicamente diritto su una persona giuridica o una società di persone operativa e non quotata in borsa. Si tratta di quelle persone fisiche che controllano in definitiva la società partecipando ad essa direttamente o indirettamente, da sole o in accordo con terzi, con almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto oppure che controllano la società in altro modo.

14. Comunicazioni, avvisi e dichiarazioni

Sono ritenuti giuridicamente validi gli avvisi, le comunicazioni e le dichiarazioni inviati dalla Basilese Vita SA all'ultimo indirizzo noto, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. In caso di domicilio o di residenza fuori dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, il cliente è tenuto a indicare alla Basilese Vita SA un rappresentante domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Tutte le comunicazioni, gli avvisi e le dichiarazioni riguardanti la Basilese Vita SA devono essere inviati alla sede centrale a Basilea.

Anche eventuali modifiche d'indirizzo o del nominativo devono essere comunicate tempestivamente alla Basilese Vita SA.

15. Accordi particolari

Gli accordi particolari sono validi solo se approvati per iscritto dalla sede centrale della Basilese Vita SA a Basilea.

16. Diritto applicabile e foro competente

Il contratto e quindi anche la stipula, l'efficacia, la modifica o lo scioglimento di esso, nonché tutte le eventuali controversie da esso derivanti sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero.

Per tutte le controversie derivanti da questo contratto o a esso connesse, incluse quelle relative alla stipula, all'efficacia, alla modifica o allo scioglimento del contratto stesso, il foro competente esclusivo è Basilea oppure il foro competente del domicilio svizzero del cliente o dell'avente diritto.

Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch

www.baloise.ch